

Codice DB1406

D.D. 1 febbraio 2011, n. 304

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 5/11. Istanza in data 04/08/2010 dei sigg. Avataneo - Pavia tramite il Comune di Pecetto Torinese al fine di ottenere l'autorizzazione idraulica alla realizzazione di una difesa spondale sul rio Valle San Pietro in Comune di Pecetto Torinese.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, i sigg. Giancarlo Avataneo e Gabriella Pavia, con residenza in Pecetto Torinese, via S. Martino n. 4, all'esecuzione dei lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono ai richiedenti vistati dal Settore Decentrato OO. PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione ai lavori previsti in progetto potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Decentrato OO. PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino;
2. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando i soggetti autorizzati gli unici responsabili dei danni eventualmente cagionati;
3. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell'opera di sistemazione longitudinale dell'alveo del corso d'acqua in argomento, nei riguardi sia delle spinte dei terreni e dei carichi accidentali e permanenti sia delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, e particolarmente nei riguardi delle fondazioni, il cui piano d'imposta dovrà essere posto a una quota inferiore di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa del fondo alveo nelle sezioni trasversali considerate, come previsto negli elaborati progettuali agli atti;
4. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto a un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
5. l'opera di difesa spondale non dovrà comportare restringimento alcuno dell'attuale sezione di libero deflusso delle acque;
6. l'opera di difesa spondale dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsata a monte nell'esistente sponda, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente e con la spalla del ponte esistente senza creare pregiudizio alcuno al funzionamento statico e idraulico del ponte medesimo;
7. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
8. gli scavi in alveo dovranno essere praticati con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l'utilizzo dei materiali medesimi a interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
9. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
10. è a carico dei soggetti richiedenti l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto, i soggetti richiedenti dovranno prendere informazioni in merito

a eventuali innalzamenti dei livelli idrici, anche conseguentemente a eventi meteorici, e dovranno adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

11. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e, pertanto, i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza dei soggetti autorizzati, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

12. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo dei soggetti richiedenti di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

13. i committenti dell'opera dovranno comunicare al Settore Decentrato OO. PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione i committenti dovranno inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

14. il Settore Decentrato OO. PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese dei soggetti autorizzati, modifiche ai lavori autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale dei soggetti autorizzati, i quali terranno l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderanno di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare a essi in conseguenza della presente autorizzazione;

16. ai sensi dell'art. 7 del R. D. 1486/1914 e della L. R. 37/2006, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, ai fini del recupero della fauna ittica, la Ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad acquisire preventivamente l'autorizzazione da parte del competente Servizio della Provincia di Torino; inoltre, prima dell'inizio dei lavori, i soggetti autorizzati dovranno ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento si autorizza, ai soli fini idraulici a norma del R. D. 523/1904, l'ingresso in alveo del corso d'acqua per l'esecuzione dei lavori previsti, previa osservanza di quanto prescritto al punto 16 di cui sopra.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Salvatore Martino Femia